



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G. T.F. n. 5/24

Nella seduta del 6 maggio 2024, composta da:

Dott. Giuseppe Severini
Avv. Angela Inghilleri
Avv. Raffaella Vignotto
ha deliberato la seguente

Presidente (collegato da remoto)
Componente, relatore est. (collegata da remoto)
Componente (collegata da remoto)

DECISIONE

sul ricorso datato 29 marzo 2024, presentato ex art. 34, comma 1, lett. B) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S. nell'interesse della Sezione di TSN di Cosenza, in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t. sig. Rocco Salvatore Sardella, contro il tesserato Sig. Riccardo CATALANO, con il quale si chiedeva previo accertamento di condotte a rilevanza disciplinare, la condanna del predetto alla "*sanzione della radiazione e/o di quella che sarà ritenuta equa o di giustizia*".

FATTO

Il presente procedimento di giustizia sportiva origina da un ricorso testualmente presentato ex art. 34, comma 1, lett. B) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S. dalla Sezione TSN di Cosenza nei confronti di CATALANO Riccardo, già Presidente della medesima Sezione.

Andando *per essentialia*, il ricorso lamenta che il CATALANO avrebbe posto in essere condotte a rilevanza disciplinare in danno della stessa Sezione TSN di Cosenza, corroborate dalla documentazione depositata con l'atto introduttivo.

In particolare per il ricorso il tesserato CATALANO avrebbe:

- 1) omesso volontariamente di consegnare al neo eletto Presidente sig. SARDELLA Rocco Salvatore, in sede di passaggio di consegne, i registri contenenti gli originali dei verbali del Consiglio Direttivo e quelli del Revisore dei Conti. In particolare il CATALANO, sebbene sollecitato formalmente sul punto ed invitato più volte ad ottemperare al dovere di deposito degli atti in Sezione, avrebbe disatteso la richiesta di rimettere al nuovo Consiglio Direttivo la documentazione richiesta che ancora deteneva *sine titulo*. Per tale omissione, il ricorso chiedeva accertarsi la violazione dell'art. 5, comma 1, lett. a) e b) dello Statuto delle Sezioni per inosservanza dello Statuto e dei regolamenti U.I.T.S.; dell'art. 28 dello Statuto delle Sezioni TSN in merito al dovere sussistente in capo ad ogni Presidente uscente, di consegnare tutti i libri ed i registri sezionali; dell'art. 3, commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., che impone ai tesserati di agire in maniera corretta, leale e dignitosa. Il tutto con la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e c) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S. per aver abusato della qualità di Presidente uscente.
- 2) nell'aver compiuto, nelle more dell'insediamento dei nuovi organi sociali, eletti nella tornata del 22 ottobre 2023 (elezione convalidate il 29 novembre 2023), atti eccedenti l'ordinaria amministrazione consistiti tra l'altro nell'aver disposto impegni di spesa non consentiti. Nel dettaglio, la Sezione TSN di Cosenza contesta al CATALANO di aver deliberato assieme al Consiglio Direttivo uscente in data



30 ottobre 2023, di affidare all'avvocato Antonio BONAVITA un incarico professionale finalizzato ad intraprendere azioni legali civili e a rilevanza penale, nei confronti dell'ex Presidente MACCHIONE Antonio e della di lui figlia, la dipendente MACCHIONE Vera, con conseguente esborso di danaro a carico della Sezione. costituito dalle competenze professionali richiesta dal predetto legale (fattura n. 25 del 2 novembre 2023 per €. 4.181,80). Avrebbe, inoltre, conferito mandato sempre all'avvocato BONAVITA, per ricorrere al Tribunale Federale avverso il risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (fattura n. 27 del 15 novembre 2023 per €. 1040,00), disponendo a carico della Sezione TSN di Cosenza sia il pagamento delle dette fatture in favore dell'avvocato, sia quello effettuato in data 30 novembre 2023 a favore dell'U.I.T.S., pari ad €. 300,00, relativo al contributo di accesso alla giustizia sportiva. Ciò avrebbe fatto in violazione dell'art. 5, comma 1, lett. a) e b) dello Statuto delle Sezioni, dell'art. 28 dello Statuto Sezioni TSN, dell'art. 3, commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., con la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 10, comma 1 lett. a) e c) del Regolamento di Giustizia dell'U.I.T.S. per aver abusato della qualità di Presidente; e dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.

Con ordinanza ex art. 34, lett. E) del Regolamento di giustizia dell'UITS del 4 aprile 2024, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per il 6 maggio 2024 alle ore 17,00, udienza che veniva differita alle successive ore 18,00, come tempestivamente comunicato alle parti.

Nelle more della data di trattazione, si costituiva con atto 2 maggio 2024 CATALANO Riccardo per mezzo di difensore di fiducia, Avv. Bonavita, che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità/improponibilità del ricorso anche per tardività del deposito, e nel merito ne richiedeva il rigetto per infondatezza in fatto ed in diritto delle violazioni assunte.

Alla udienza, presenti il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi, l'Avv. Ivan Santopietro per la ricorrente Sezione di TSN di Cosenza, l'Avv. Mario Bonavita in difesa del resistente sig. Riccardo Catalano, il Presidente dava atto che gli avvocati Bonavita e Santopietro avevano depositato ulteriori memorie difensive, mentre nessuno scritto era pervenuto dalla Procura Federale: così, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a presentare le conclusioni.

La ricorrente ed il resistente concludevano come da verbale riportandosi ai propri scritti, mentre la Procura Federale chiedeva che il ricorso fosse dichiarato *inammissibile* per difetto di legittimazione attiva.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio ed all'esito decideva come da dispositivo letto in udienza, dichiarando la domanda *inammissibile* e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza in ordine all'eventuale sua azione disciplinare, riservando il deposito della motivazione in giorni trenta.

MOTIVI

Il Collegio ritiene il ricorso manifestamente *inammissibile*: i fatti oggetto dell'atto introduttivo e le relative asserite violazioni a rilevanza disciplinare cui fa riferimento non rientrano infatti fra quelli per i quali è consentito ricorrere in via diretta al Tribunale federale ex art. 34, lett. A), n. 1/b) del Regolamento di Giustizia dell'U.I.T.S.: che consente l'avvio del procedimento «*con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*»).

Infatti, le condotte descritte nell'atto introduttivo e di cui si duole il ricorso, appaiono – per come sono rappresentate - astrattamente idonee a configurare un *illecito disciplinare* ma non anche a contrastare una situazione individuale giuridicamente protetta dall'ordinamento sportivo, da cui deriva un interesse diretto e proprio ad agire per la riparazione in giustizia sportiva. L'accertamento dei fatti lamentati, e l'inerte investitura di questo Tribunale Federale a trattarne, non può invero prescindere dalla legittimazione all'atto di impulso del soggetto che agisce, il quale deve esserne sia direttamente interessato che legittimato ad agire da parte dell'ordinamento sportivo: questi, in una tale situazione, non altri può essere che il Procuratore Federale, unico organo preposto all'esercizio dell'azione disciplinare nell'interesse



istituzionale. Infatti, a mente dell'art. 30 (*Procuratore Federale*), comma 4, del Regolamento di Giustizia dell'U.I.T.S. «*il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della U.I.T.S., nelle forme e nei termini da queste previste (...)*». Segue a questa legittimazione esclusiva che l'avvio del procedimento riguardante fatti a rilevanza disciplinare ex art. 67 dello Statuto dell'U.I.T.S., e la conseguente legittimazione a chiedere in giustizia sportiva l'irrogazione della apposite sanzioni, di cui al successivo art. 68 (e art. 5 Regolamento di Giustizia U.I.T.S.), non può che avvenire con atto di deferimento ex art. 34, lett. A), n. 1/a): cioè con apposito «*atto di deferimento del Procuratore Federale*». Il che di suo basta a ritenere questo ricorso inammissibile per difetto delle condizioni dell'azione.

Va aggiunto che la scelta a base del ricorso di agire con ricorso diretto, potrebbe forse conseguire ad una nota del Procuratore Federale 15 marzo 2024, il cui contenuto è richiamato espressamente in ricorso (V. allegato n. 6 all'atto introduttivo), dove si legge; «*presa visione dell'esposto da voi inviato riguardante fatti attinenti al compimento di atti al di fuori dell'ordinaria amministrazione da parte dei consiglieri uscenti, questo Ufficio ritiene che la questione possa eventualmente essere rimessa con ricorso al Tribunale federale ai sensi dell'art. 34 co. 1 lett. B) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S. o con ricorso all'arbitrato ex art. 53 e seguenti del Regolamento di Giustizia U.I.T.S.*».

Nondimeno, ritiene qui il Collegio, dalla lettura dell'atto introduttivo, dei fatti ivi rappresentati nonché della documentazione depositata, le condotte riferite al CATALANO sono rappresentate per la loro contrarietà all'ordinamento dell'U.I.T.S., dunque come ipotizzato illecito disciplinare: il che, in una con la pronuncia di *inammissibilità* di questo ricorso, impone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di sua competenza in ordine all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

Pertanto, per quanto detto

P.Q.M.

il Tribunale Federale dichiara la domanda inammissibile. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale U.I.T.S. per quanto di sua competenza in ordine all'eventuale sua azione disciplinare.

30 giorni per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2024.

Presidente

Dott. Giuseppe Severini

Componente, relatore ed estensore

Avv. Angela Inghilleri

Componente

Avv. Raffaella Vignotto